

COMUNE DI PIASCO
Provincia di Cuneo

**PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:**

**Variazione n.1 al Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 175, comma 4,
del d.lgs. n.267/2000) e aggiornamento contestuale del DUP.**

Il sottoscritto dr. Mambretti Roberto, Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, del
D.Lgs. 267/2000,

premessò

con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 in data 29.12.2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2021-
2023;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 in data 29.12.2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023,
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Appurato, che la quota libera dell'avanzo di amministrazione accertato può
essere utilizzato, ai sensi dell'art. 187, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000, come
modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, con delibera di variazione di bilancio per le
finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di
cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Dato atto che, ai sensi del comma 3-bis del citato articolo 187, l'utilizzo
dell'avanzo di amministrazione non vincolato è ammesso solamente nel caso in
cui l'ente non faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria o all'utilizzo in termini di

cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi degli articoli 222 e 195 del Tuel;

Atteso che non trovandosi l'ente in anticipazione di tesoreria, ovvero non utilizzando in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, sussistono le condizioni per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

Dato atto che, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale, risulta necessario applicare avanzo di amministrazione parte destinata agli investimenti per Euro 164.000,00 per spese di investimento.

Atteso che l'art. 193, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e quindi prima di procedere all'applicazione dell'avanzo di amministrazione è stata condotta una dettagliata analisi di tutte le voci di bilancio finalizzata a verificare il permanere degli equilibri di bilancio.

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000 e del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1 del d.lgs n.267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera al consiglio comunale avente ad oggetto:

Variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) e aggiornamento contestuale del DUP.

Torino 21/04/2021

Il Revisore dei Conti

(dr.Mambretti Roberto)

